

Varese, 8 febbraio 2021

## CIRCOLARE N. 2/2021

### LA CERTIFICAZIONE UNICA 2021

L'Agenzia delle entrate, con **provvedimento del 15 gennaio 2021**, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2021, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2020, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. La CU 2021, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

#### Novità

Nel modello sono stati previsti dei nuovi campi nei quali far confluire i dati relativi al:

- trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente;
- il premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività durante il *lockdown* di marzo 2020;
- la clausola di salvaguardia introdotta dalla normativa emergenziale Covid-19 per permettere ai lavoratori posti in CIG con pagamento diretto da parte dell'Inps, della fruizione del *bonus* Irpef.

#### Termini

La CU 2021 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Nel 2021 debutta il nuovo termine del **16 marzo 2021**, sia per la trasmissione telematica delle CU sia per la consegna della Cu sintetica al percipiente del reddito certificato.

Scade il **2 novembre 2021** (in quanto il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo) il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770).

#### Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- certificazione Unica 2021, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

### **SCADE IL 31 MARZO 2021 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2020**

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2021 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2020.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al *link* <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe2020>.

---

Particolare attenzione va prestata con riguardo all'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili. Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

### **Gli utili e i proventi corrisposti nel 2020 che vanno certificati**

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2021 (non va trasmesso all'Agenzia delle entrate).

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2020.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

### **Dividendi**

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- 
- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
  - per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2020. A seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:
  - il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
  - il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
  - il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

### **SCADE IL 16 MARZO LA TASSA C.C. GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2021**

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2021. Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

- 309,87 euro per la generalità delle società;
- 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2021 superiore a 516.456,90.

Resta sempre in vigore l'obbligo di apporre, all'atto della vidimazione, la marca da bollo da euro 16,00 per ogni 100 pagine; in occasione della vidimazione, occorrerà produrre al soggetto abilitato ad effettuare la vidimazione (es. alla CCIAA, Notaio) la ricevuta di versamento della tassa suindicata.

### **Soggetti esclusi**

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le associazioni e le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

### **Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione**

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

### **Versamento**

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2021, anno per il quale si versa la tassa.

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

### **Sanzioni**

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

## **L'UTILIZZO E LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI**

Nella presente procedura si evidenziano le modalità di utilizzo e contabilizzazione del credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto dei beni strumentali.

Va rammentato che detto credito d'imposta è stato introdotto lo scorso anno dalla L. 160/2019 ed è stato riproposto dalla L. 178/2020 con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dallo scorso 16 novembre 2020; oltre all'allungamento della finestra temporale, sono state aumentate le misure del *bonus* e sono state introdotte nuove fattispecie.

Si riportano alcune tabelle riepilogative delle tipologie di investimenti agevolati e dei relativi benefici riconosciuti (ossia la misura del credito d'imposta, rapportato all'investimento effettuato).

Si rammenta, peraltro, che recentemente sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per spendere in compensazione nel modello F24 detto credito.

### Le misure del credito

Con riferimento ai beni "ordinari" (ossia gli investimenti che non hanno i requisiti tecnologici e di interconnessione che possono farli rientrare nel novero di "industria 4.0") il *bonus* è stato incrementato per il solo 2021 al 10%, mentre dal 2022 tornerà al 6% (su queste misure però sono attesi possibili interventi che potranno diminuire il *bonus*, forse anche retroattivamente). Dal 16 novembre 20 sono agevolabili anche gli acquisti di *software* "ordinari".

### Le misure ordinarie

Da 01.01.2020 a 31.12.2020 (30.06.2021 con «prenotazione»)	Da 16.11.2020 a 31.12.2021 (30.06.2022 con «prenotazione» comma 1055)	Da 01.01.2022 a 31.12.2022 (30.06.2023 con «prenotazione») comma 1055
6% max: 2 milioni di euro	10% 15% ( <i>smart working</i> ) max: 2 milioni di euro (materiali) 1 milione di euro (immateriali)	6% max: 2 milioni di euro (materiali) 1 milione di euro (immateriali)

Si tenga conto che nel verificare il momento in cui l'investimento è stato realizzato occorre considerare una "proroga" di 6 mesi, nel caso in cui al 31.12 dell'anno precedente sia stato effettuato l'ordine del bene e sia stato pagato un acconto di almeno il 20%.

Con riferimento ai beni tecnologici 4.0 il *bonus* è decisamente più elevato e dipende dal momento in cui è stata fatto l'investimento e dall'importo di questo (occorre verificare lo scaglione dimensionale). Si evidenzia che oltre ai beni materiali (di cui all'allegato A della L. 232/2016) sono agevolabili anche alcuni beni immateriali (di cui all'allegato B della L. 232/16, quali *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni).

**Le misure “maggiorate”**

<b>Materiali</b>	<b>Da 01.01.2020 a 31.12.2020 (30.06.2021 con «prenotazione»)</b>	<b>Da 16.11.2020 a 31.12.2021 (30.06.2022 con «prenotazione» comma 1056)</b>	<b>Da 01.01.2022 a 31.12.2022 (30.06.2023 con «prenotazione» comma 1057)</b>
• 2,5 milioni di euro	40%	50%	40%
> 2,5 milioni di euro • 10 milioni di euro	20%	30%	20%
> 10 milioni di euro • 20 milioni di euro	—	10%	10%
<b>Immateriali</b>	<b>Da 01.01.2020 a 31.12.2020 (30.06.2021 con «prenotazione»)</b>	<b>Da 16.11.2020 a 31.12.2022 (30.06.2023 con «prenotazione» comma 1058)</b>	
• 700.000 euro	15%	20%	
• 1 milione di euro	—		

Tali crediti d'imposta sono utilizzabili secondo diversi presupposti:

- il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile nell'anno successivo all'entrata in funzione del bene; pertanto gli investimenti effettuati nel 2020 in applicazione di tale disposizione danno diritto ad un credito d'imposta utilizzabile già dallo scorso 1.1 (in realtà serviva l'approvazione dei codici tributo necessari, che sono stati recentemente introdotti dalla risoluzione n. 3/E/2021);
- il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato a partire dal momento in cui avviene l'entrata in funzione del bene (per i beni ordinari) ovvero l'interconnessione (per i beni 4.0), senza attendere il successivo periodo d'imposta.

Cambia anche la modalità di fruizione del credito:

- il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile su di un arco di 5 anni (3 per gli immateriali 4.0), in quote costanti;
- il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato in un periodo molto più breve, ossia 3 anni. Per i beni ordinari, se il contribuente ha ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, è possibile l'utilizzo in unica soluzione.

## I tempi di utilizzo

	Da 01.01.2020 a 31.12.2020	Da 16.11.2020 a 31.12.2021	Da 01.01.2022 a 31.12.2022
Materiali 4.0	5	3	3
Immateriali 4.0	3		
Materiali e immateriali «No 4.0»	5	3 <u>(se ricavi &lt; 5 milioni: 1)</u>	

## I codici tributo

Con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per la compensazione nel modello F24 di detti crediti d'imposta; tali compensazioni dovranno avvenire esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (quindi queste deleghe F24 non possono essere presentate tramite i canali home banking).

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".

Per il credito d'imposta previsto dalla L. 160/2019 i codici tributo sono i seguenti:

- beni ordinari: "6932" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019";
- beni materiali 4.0: "6933" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019";
- beni immateriali 4.0: "6934" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019".

Analogamente, sono stati introdotti anche i codici tributo utilizzati per il nuovo credito d'imposta introdotto dalla L. 178/2020:

- beni ordinari materiali e immateriali: "6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020";
- beni materiali 4.0: "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020";
- beni immateriali 4.0: "6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020".



## La contabilizzazione

Il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti è da considerarsi un contributo in conto impianti, e consiste in una erogazione da un soggetto pubblico a favore del contribuente per incentivarlo a effettuare investimenti.

I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della competenza.

Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Con riferimento al credito d'imposta in commento la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con l'entrata in funzione (per i beni ordinari) ovvero con l'interconnessione (per i beni 4.0); al rispetto dei requisiti il diritto a fruire del credito d'imposta avviene automaticamente.

Sotto il profilo contabile, il principio OIC 16 indica 2 modalità; i contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti.

Ciò può essere applicato con 2 metodi:

a) con il primo metodo (**metodo indiretto**) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella **voce A5** "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'**iscrizione di "risconti passivi"**; di conseguenza, sono imputati al Conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio. L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al Conto economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

### Esempio

A gennaio 2021 Alfa srl (ricavi pari ad euro 2 milioni) ha acquistato un bene strumentale al prezzo di euro 10.000, immediatamente entrato in funzione; il credito d'imposta (10%) è pertanto pari ad euro 1.000 ed immediatamente utilizzabile. Aliquota di ammortamento del 20%.

Di seguito la contabilizzazione con metodo indiretto.

Immobilizzazione	a	Fornitore	10.000
Credito d'imposta investimenti	a	Contributo conto impianti (A5 c/e)	1.000
Ammortamento	a	Fondo ammortamento	2.000

Poiché l'ammortamento del bene avviene sull'arco di 5 anni, anche il provento legato al contributo deve essere ripartito sul medesimo arco temporale; il primo anno andrà quindi riscontato una quota pari a 4/5 del contributo.

Contrib. conto impianti (A5 c/e) a Risconti passivi	800
---	-----

Da notare che tale risconto del provento nulla ha a che fare con l'utilizzo del credito, che invece è legato alle indicazioni previste dalla norma.

In particolare, gli investimenti effettuati ai sensi della L. 178/2020 da soggetti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro danno un credito d'imposta utilizzabile in unica soluzione.

Si ipotizzi che Mario Rossi utilizzi tale credito per compensare il debito Iva relativo al mese di gennaio 2021 per a 1.000 euro.

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	<b>6001</b>		<b>2021</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>	<b>6935</b>		<b>2021</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>ALTRI TRIBUTI E</b>						
<b>INTERESSI</b>						
codice ufficio	codice atto					+/- SALDO (A-B)
			<b>TOTALE A</b>	<b>1.000,00</b>	<b>B</b>	<b>1.000,00</b>
						<b>0,00</b>

b) con il secondo metodo (**metodo diretto**) i contributi sono portati a **riduzione del costo delle immobilizzazioni** materiali cui si riferiscono. Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

Immobilizzazione	a	Fornitore	10.000
Credito d'imposta investimenti	a	Immobilizzazione	1.000
Ammortamento	a	Fondo ammortamento	1.800

Come detto, la fruizione del credito non varia ed è indipendente dalla modalità di contabilizzazione prescelta.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I nostri migliori saluti

**REGGIORI E ASSOCIATI**

*N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.*